



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**LINEE GUIDA NAZIONALI SULLE ORGANIZZAZIONI DI
PRODUTTORI PER L'APPLICAZIONE DEL D.M. n. 85 DEL
12.02.2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE INTRODOTTE DAL
D.M. N. 121/TRAV DEL 10 MARZO 2008**

*ELABORATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, II COMMA DEL D.M. 85/TRAV DEL 12
FEBBRAIO 2007*

*- Testo approvato con l'accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e province autonome di TN e BZ in data 20 novembre 2008 -*

Indice

- 1. Funzionamento e modalità di gestione dell'Albo Nazionale delle Organizzazioni di produttori**
- 2. Riconoscimento organizzazioni di produttori**
 - 2.1 OP prodotti biologici e agroenergetici
 - 2.2 OP settore tabacco
 - 2.3 OP con soci in più Regioni
 - 2.4 Vincoli del produttore
- 3. Statuto e regolamenti interni OP**
- 4. Controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle O.P.**
- 5. Altre Disposizioni**
 - 5.1. Registro di carico e scarico
 - 5.2. Redazione del bilancio**Allegati 1 e 2**

1. FUNZIONAMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e dell'articolo 4 del D.M. n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali gestisce l'Albo nazionale delle Organizzazioni di produttori (di seguito denominate OP), riconosciute dalle Regioni o Province Autonome (di seguito denominate "Regioni"), attraverso un programma informatico predisposto dal SIAN. Le procedure tecniche per la predisposizione del programma informatico nonché i relativi contenuti informativi relativi alle O.P. saranno determinati successivamente da un gruppo tecnico costituito da rappresentanti del MIPAAF, AGEA/SIAN, Regioni e P.A..

L'iscrizione nell'Albo, ai sensi del D. Lgs. 102/05 e del DM del 12.02.2007, estende la validità del riconoscimento delle O.P. a livello nazionale, anche ai fini dell'accesso ad eventuali contributi nazionali e/o regionali a beneficio sia dell'O.P. stessa che dei soci produttori che vi aderiscono.

Nelle more dell'avvio della nuova procedura informatica AGEA/SIAN, le Regioni continuano ad inviare le informazioni relative alle O.P. riconosciute al MIPAAF- Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualità e la tutela del consumatore – Ufficio SACO IV- secondo lo schema di cui all'Allegato 1.

Le Regioni devono comunicare riconoscimenti, variazioni e revoche entro 30 giorni dalla data di assunzione dei predetti provvedimenti.

Le Regioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.M. del 12.02.2007 (esiti controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle O.P.), trasmettono annualmente al Ministero la scheda di cui all'Allegato 1.

Il MIPAAF cura la pubblicazione dell'Albo Nazionale sul relativo sito Internet (www.politicheagricole.it), con aggiornamento dei dati almeno trimestrale.

2. RICONOSCIMENTO O.P.

Ciascuna persona giuridica socia dell'OP deve garantire attraverso opportune norme statutarie e/o regolamentari, che i propri soci (soci indiretti dell'OP) siano sottoposti agli stessi vincoli dei soci diretti.

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2 del D.M del 12.02.2007, ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento, le O.P. devono produrre alle Regioni l'elenco dei soci (diretti ed indiretti) aderenti, con il relativo CUAA (Codice Univoco dell'Azienda Agricola), previsto dal D.P.R. 503/99. Il fascicolo dei singoli produttori deve essere costituito, in base alla nota AGEA aciu.2005.210 del 20.04.2005, con riferimento alla sede legale, se persona giuridica, o residenza, se persona fisica.

2.1.- OP PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI E OP SETTORE AGROENERGETICO-

Le OP delle produzioni biologiche certificate possono richiedere il riconoscimento per uno o più settori/prodotti di cui alla Tabella 1 del D.M. 85 del 12.02.2007, fermo restando il divieto della doppia adesione dei soci. Il parametro ai fini del riconoscimento è sempre quello di cui alla Tabella 1 del D.M. 85 del 12.02.2007, relativo al settore "Prodotti biologici certificati". Da tale settore sono esclusi i prodotti ortofrutticoli, regolamentati da specifica autonoma normativa.

Per le OP del settore agro energetico, ai fini del calcolo dei requisiti minimi, devono essere considerate, oltre ai prodotti agricoli definiti all'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo n. 102 del 27 maggio 2005, tutte le biomasse di provenienza agricola in quanto derivanti da attività previste ai sensi dell'art. 2135 Cod. Civ., nonché il valore dei "sotto-prodotti", ossia prodotti ottenuti dalla preparazione e/o dalla trasformazione di un prodotto agricolo come sopra definito, che possiede un suo valore economico, ma che non costituisce il principale risultato ricercato. Sui documenti giustificativi della vendita del prodotto deve essere riportata la dicitura "per uso energetico".

2.2. - OP SETTORE TABACCO

Nel calcolo del valore della produzione commercializzata (VPC), necessaria ai fini del riconoscimento di una OP del settore tabacchicolo, si tiene conto dell'aiuto comunitario percepito.

2.3. – OP CON SOCI IN PIÙ REGIONI

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2 del D.M. del 12.02.2007, in caso di O.P. con soci in più regioni, la Regione competente ai fini del riconoscimento (di seguito denominata Regione di riferimento) coordina le verifiche svolte da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.

Ai fini del riconoscimento delle O.P. con soci in più regioni, si considerano tutti i soci produttori aderenti con aziende ubicate nelle regioni in cui l'O.P. intende svolgere la propria attività e il VPC complessivo realizzato dalla stessa commercializzando il prodotto consegnato dai soci (conferenti) produttori.

Le informazioni di base che la Regione di riferimento chiede di verificare alle altre Regioni interessate, sono le seguenti:

- la non adesione delle aziende agricole socie ad altre OP per lo stesso settore/prodotto;
- il controllo della produzione realizzata dai soci della Regione interessata e conferita all'OP nell'arco temporale prescritto, qualora questa determini il raggiungimento del minimo previsto dalla normativa;
- verifica della conformità alla normativa sulle quote latte;
- controllo, eventualmente anche in loco, su un campione di aziende socie della singola Regione, ai fini di verificare l'esistenza dell'azienda e le tipologie produttive, anche sulla base delle informazioni acquisite dalle banche dati ufficiali (es. SIAN/AGEA/Organismi pagatori regionali, Anagrafe Nazionale Zootechnica, SIAN-quote latte...). Il campione è definito secondo le dimensioni dell'O.P., in base ai seguenti scaglioni:
 1. 5% da 5 fino a 200 soci produttori, comunque con un minimo di 5;
 2. 2% da 201 a 500 soci produttori;
 3. 1% da 501 a 1.000 soci produttori;
 4. 0,5% oltre 1.000 soci produttori.

Le Regioni con propri provvedimenti possono incrementare tali percentuali.

Nelle more dell'avvio della nuova procedura informatica AGEA/SIAN, la Regione capofila invia annualmente a ciascuna Regione interessata, l'elenco dei soci produttori delle O.P. riconosciute, ubicati nel territorio di competenza delle rispettive Regioni. L'elenco deve comprendere CUAA, ragione sociale e indirizzo.

2.4. VINCOLI DEL PRODUTTORE

L'OP deve regolamentare la concessione delle deroghe all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a) numero 3) del D.lgs 102/05, in base a cui ogni socio può:

1. commercializzare e fatturare direttamente fino al 25% della sua produzione; tale percentuale del 25% non è ricompresa nella percentuale del 75% di cui al D.lgs 102/05 (75% + 25%= 100%);
2. commercializzare e fatturare direttamente o tramite un'altra O.P prodotti di tipologia merceologica non trattata dall'OP;

Il socio deve comunicare all'OP la quantità di prodotto venduta direttamente.

L'immissione sul mercato in deroga non può essere rivolta agli stessi interlocutori dell'OP, salvo specifica autorizzazione di quest'ultima.

Ai fini del rispetto dell'obbligo di conferimento, il conferimento stesso da parte dei soci all'O.P. può riguardare o la materia prima prodotta dagli stessi (ad es. olive, uva) o il prodotto derivante da un suo processo di trasformazione (ad es. olio, vino).

3 - Statuto e regolamenti interni dell'O.P.

Nello specifico, gli Statuti delle O.P. devono prevedere espressamente (vedi Allegato 2):

- a) gli obblighi per i soci previsti dall'articolo 3, comma 2, lett. a), n. 1, 2, 3 e 4 del D.lgs 102/05, nonché, in caso di O.P. del settore lattiero caseario, l'obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari (quote latte); in caso di inosservanza di tale obbligo, lo Statuto deve prevedere adeguata sanzione, fino all'esclusione del socio dall'O.P. Per il produttore, il rispetto della normativa in materia di quote latte si manifesta essenzialmente nell' "essere in regola col versamento del prelievo supplementare". Il prelievo imputato deve essere regolarmente versato, anche tramite adesione alla rateizzazione di cui alla Legge 119/03 e successive modifiche ed integrazioni, o non versato in ottemperanza di sentenze od ordinanze delle autorità giudiziarie;
- b) le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b), n. 1,2 e 3 del D.lgs 102/05 ed in particolare:
regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento. Le Regioni, attraverso l'emanazione di propri atti applicativi, possono individuare ulteriori disposizioni e, in particolare, la percentuale del diritto di voto attribuito a ciascun produttore può essere elevata fino al 49% in proporzione del contributo dell'aderente al valore della produzione commercializzata dell'OP ed in conformità con la legislazione societaria vigente.

Devono inoltre essere approvati dall'Assemblea dei Soci uno o più regolamenti interni che definiscano le modalità di produzione (intese sia sotto il profilo qualitativo che di programmazione e organizzazione), di conferimento, di immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci.

4 – Controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle O.P.

I controlli sulla permanenza dei requisiti delle OP, di cui all'articolo 3 del D.M. 85, sono realizzati attraverso controlli dell'attività dell'OP e attraverso controlli su un campione delle aziende agricole socie.

CONTROLLI DEI SOCI

I controlli sul rispetto degli obblighi da parte dei soci produttori conferenti dell'OP devono essere effettuati nell'arco di un triennio su un campione variabile, secondo il numero dei soci dell'OP, in base ai seguenti scaglioni:

1. 5% da 5 fino a 200 soci produttori, comunque con un minimo di 5;
2. 2% da 201 a 500 soci produttori;
3. 1% da 501 a 1.000 soci produttori;
4. 0,5% oltre 1.000 soci produttori.

Tali verifiche, basate sul controllo sia di documentazione tecnica che amministrativo-contabile, possono prevedere anche controlli in loco.

I suddetti controlli hanno lo scopo di verificare che il socio produttore ottemperi ai propri obblighi nei confronti dell'OP, ed in particolare a quanto previsto all' dell'articolo 3, comma 2, lett. a), numero 3) del D.lgs 102/05 (obbligo di conferimento del 75% della propria produzione all'OP).

Qualora l'OP abbia soci in più Regioni o Province autonome, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni e Province autonome competenti su richiesta della Regione capofila secondo il citato campione; nel caso in cui la Regione non corrisponda alla richiesta di accertamento entro il termine di sessanta giorni, o qualora comunichi l'impossibilità di assolvere alla richiesta entro tale termine, la Regione capofila, sentita la Regione competente, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, ad effettuare essa stessa gli accertamenti ritenuti necessari.

CONTROLLI SULL'OP

Le Regioni verificano la permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. sulla base della documentazione tecnica ed amministrativa contabile presentata annualmente ed anche attraverso accertamenti presso la sede dell'O.P..In attuazione dell'articolo 3, comma 4 del D.M. n. 85, al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento, le O.P. devono trasmettere annualmente alla Regione, la seguente documentazione:

- a) elenco soci diretti e indiretti e organigramma dell'O.P.;
- b) bilanci redatti conformemente alle norme del Codice Civile e a quanto disposto al successivo punto 5.2;
- c) Statuto e Regolamenti, se soggetti a modifica;
- d) resoconti sull'attività svolta, con particolare riferimento all'attività commerciale (ad es. principali canali commerciali, aree di vendita, gamma di prodotto, modalità di contrattazione, organizzazione della rete commerciale...).

Tale documentazione è fornita dalle OP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle Regioni e dalle Province Autonome competenti, fermo restando quanto previsto dal D.M. n. 85.

5 - Altre disposizioni

5.1 Registro di carico e scarico

L'O.P. è tenuta a registrare dettagliatamente il prodotto che ciascun socio conferisce/vende all'O.P., nonché l'uscita dello stesso.

Da tali registrazioni deve essere possibile verificare la quantità di prodotto conferito/venduto all'O.P. da ciascun socio produttore, sia esso socio diretto che socio indiretto; in caso di O.P. con soci in più Regioni, le registrazioni dovranno essere suddivise per ciascuna Regione di attività.

Nel caso di O.P., che abbiano attivato più sezioni per settori diversi, devono essere garantite le informazioni di cui sopra per ogni sezione.

Nel caso in cui l' O.P. utilizzi già normalmente documenti o registri simili, è consentito l'utilizzo degli stessi in sostituzione del registro di carico e scarico, a condizione che siano evidenziati gli stessi elementi sopra riportati.

Le Regioni, per motivi di attività amministrativa interna, possono prevedere degli appositi registri di tenuta delle entrate ed uscite di produzione.

5.2 - Redazione del bilancio

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di redazione del bilancio, le OP devono prevedere le seguenti precisazioni:

- a) Conto economico (art. 2425 c.c.):
la voce A1 deve specificare il valore dei ricavi, suddivisi per ciascuna Regione di attività, riferiti a ciascun settore di riconoscimento, per la sola produzione conferita/resa disponibile dai soci; è quindi escluso il prodotto acquistato o proveniente da soci non aderenti alla sezione OP, e quello fatturato direttamente dai soci o gestito in deroga.
- b) Conti d'ordine:
l'importo delle fatture emesse direttamente dai soci, relative al prodotto commercializzato dall'OP attraverso contratti vigenti, deve essere indicato nei conti d'ordine separatamente per ciascun settore.
- c) Nota integrativa:
relativamente alla voce del conto economico la nota integrativa deve specificare le quantità ed il valore, per ogni Regione di attività, riferiti a ciascun settore di riconoscimento, suddiviso per singoli prodotti. Questi dati devono trovare riscontro esplicito nel registro di carico e scarico. Nel caso della sezione OP i dati devono essere riferiti esclusivamente ai soci aderenti alla sezione.

ALLEGATO 1

Organizzazione dei produttori riconosciuta dalla Regione

Denominazione dell'OP					Numero d'ordine nell'albo	
Provvedimento regionale di riconoscimento					Data del riconoscimento	
Sede legale						
Sede operativa						
Forma giuridica						
Codice fiscale				Partita IVA		
Iscritta alla competente	Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di				Data di iscrizione	
Settore produttivo						
Numero dei soci e regioni di operatività	Regione N. ...	Regione N.	Regione N. ...	Regione N. ...	Regione N. ...	
Volume della produzione commercializzata o percentuale % minima della produzione lorda vendibile regionale da rappresentare (indicare anche la PLV regionale e gli anni di riferimento)	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	

ALLEGATO 2

Ai fini esemplificativi si riportano di seguito alcuni schemi orientativi relativi agli elementi caratterizzanti ed obbligatori, contenuti negli Statuti delle Organizzazioni di produttori agricoli:

Elementi da inserire nello statuto, nel rispetto del D.Lgs. 102/05 e del relativo DM applicativo, relativi a:

- Modalità e condizioni adesione soci.
- Modalità ripartizione voti in assemblea e relativi criteri rappresentanza.
- Attribuzioni e poteri degli organi OP
- Modalità di controllo rispetto norme statutarie e relative sanzioni.
- Regole contabili e di bilancio.

Scopo – oggetto

- Indicare se sono costituite una o più sezioni OP all'interno della società, ovvero se tutta la società è costituita OP. Nell'eventualità che lo statuto preveda la costituzione di una sezione OP questo deve garantire un'adeguata autonomia decisionale della sezione stessa nonché una esclusiva fruizione dei benefici agli aderenti alla sezione.

Per ogni OP o sezione OP si dovranno inoltre:

- Indicare il settore (o il prodotto) per i quali si costituisce;
- Indicare le modalità di controllo diretto di tutta la produzione dei soci, relativamente al settore (o al prodotto) per cui si chiede l'iscrizione;
- Indicare, con elenco specifico, le tipologie delle attività che l'Organizzazione si propone di fare, dando risalto all'attività di tipo economico che la stessa è obbligata a fare quali a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; d) concorrere alla riduzione dei costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; e) promuovere pratiche culturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità; f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; g) realizzare iniziative relative alla logistica; h) adottare tecnologie innovative; i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali);
- Prevedere disposizioni, eventualmente inserendole di uno o più regolamenti interni, atte a :
 - Conseguire una effettiva gestione centralizzata della produzione dei soci diretti ed indiretti, nonché un livello qualitativo dei prodotti particolarmente elevato e costante;
 - Imporre norme che garantiscano all'OP la possibilità di controllare la produzione dei soci, sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, sia in fase di produzione che di commercializzazione;
 - Promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo, da parte dei produttori associati, di tecniche colturali e di allevamento che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscono il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione.

Soci

- Indicare la tipologia dei soci e la qualifica di produttori agricoli singoli o associati;
- Indicare il limite di adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola OP.
- Il singolo socio dovrà essere vincolato a mantenere questa situazione per tutta la durata della sua permanenza come socio;
- Nel caso sia socia dell'OP una società, deve essere chiaro che il socio diretto quest'ultima e non i suoi singoli soci che diventano pertanto soci indiretti dell'OP. Va imposto l'obbligo, per la medesima, di fornire l'elenco aggiornato dei soci indiretti;
- Ciascuna persona giuridica socia dell'OP deve garantire che i propri soci (soci indiretti dell'OP) siano sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e regolamentari, agli stessi vincoli dei soci diretti.
- I soci produttori devono contribuire alla costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
- Obbligare i produttori, siano essi soci diretti o indiretti, a commercializzare almeno il 75% della propria produzione tramite l'OP.;
- Prevedere la possibilità di concedere eventuali "deroghe autorizzate".

Soci sovventori, finanziatori e di partecipazione

- In presenza di soci sovventori, finanziatori o di partecipazione, lo statuto dell'OP deve precisare che tali figure, non aderendo in qualità di produttore agricolo, non possono partecipare alle decisioni che attengono alla attività dell'O.P e che non possono accedere ai finanziamenti pubblici previsti per l'OP stessa;
- Lo statuto deve precisare che solo i soci produttori agricoli aderenti all'OP possono accedere, direttamente o indirettamente, ai finanziamenti pubblici previsti per l'OP stessa.

Trasferimento quote ed azioni

- Trasferire le quote e le azioni solo a soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa in materia (produttori agricoli singoli o associati).

Recesso – decadenza – esclusione

- Occorre inserire una clausola con l'obbligo di permanenza nell'Organizzazione, per ogni socio produttore, per un periodo minimo di almeno tre anni;
- Inserire l'obbligo di fornire un preavviso di almeno 6 mesi in caso di recesso
- In caso di richiesta di aiuti all'avviamento per la costituzione di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 9 del Reg. 1857/2006, i produttori che aderiscono all'organizzazione di produttori devono presentare un preavviso di almeno dodici mesi prima di ritirarsi.

- In caso di O.P. del settore lattiero caseario, lo statuto dell'O.P. deve prevedere l'obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari (quote latte); in caso di inosservanza di tale obbligo lo statuto deve prevedere adeguata sanzione, fino all'esclusione del socio dall'O.P.

- Devono essere previste disposizioni atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione o al funzionamento dell'O.P.

Disposizioni generali

Gli elementi previsti in questo riquadro possono essere direttamente indicati nello statuto oppure demandati ad un regolamento interno:

- Indicare le sanzioni, il procedimento e l'organo deputato ad applicarle, nel caso di inadempienza dei soci alle norme stabilite dalla Organizzazione;
- In particolare prevedere che il socio, inadempiente agli obblighi stabiliti dallo statuto ovvero a quanto determinato negli atti deliberati dagli Organi della Società, conformemente allo statuto, è passibile di sanzioni, che verranno decise con delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della gravità dell'inadempimento, quali ad esempio: 1) Diffida; 2) Sanzione pecuniaria da un minimo di Euro ad un massimo di Euro; 3) Sospensione per un periodo determinato, dal godimento dei benefici derivanti dalla partecipazione alla società, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali; 4) Espulsione secondo i criteri indicati nello statuto;
- Prevedere l'approvazione di uno o più regolamenti interni che definiscano le modalità di produzione, di conferimento di immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci (incluse la disciplina degli aspetti produttivi e commerciali ai fini della concentrazione del prodotto, della regolarizzazione dei prezzi, della promozione di tecniche colturali e d'allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi);
- Indicare le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'OP o della sezione O.P., ivi incluse le precisazioni in materia di redazione di bilancio richieste dalle vigenti disposizioni applicative.